

DA TRASMETTERE ≡

UFFICIO TRIBUTI

☐ UFFICIO SEGRETERIA

☐ UFFICIO RAGIONERIA

RESPONSABILE A.TEC

☐ UFFICIO CONTRATTI



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



DETERMINAZIONE n°200 del 28/02/2019

N° 2914 di Protocollo Generale

n° d'ord. 357 Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA	n° d'ordine 95 del 26/02/2019
OGGETTO: COMODATO GRATUITO DI UN CHIOSCO IN VIALE SACRO CUORE IN ADIACENZA SCUOLA MEDIA-DETERMINA A CONTRARRE.	
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale art.147 bis , comma 1 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267	
Data 27.02.2019	UFFICIO RAGIONERIA Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio DAMIANO

IL RESPONSABILE p.o. DELL'AREA f.f.

PREMESSO

- Che in viale Sacro Cuore, su un suolo adiacente la scuola media “Francesco Lomonaco”, vicino una delle piazze centrali del centro abitato insiste un chiosco destinato ad edicola di rivendita dei giornali, la cui titolarità era della signora CAPORUSSO Lucia, titolare di licenza di commercio ambulante, a seguito di rinuncia del coniuge D'AMICO Gerardo precedente titolare di detta licenza;
- Che in data 16.4.1999 venne sottoscritto tra le parti CAPORUSSO Lucia e LOFRANCO Maria Bruna un preliminare di vendita del chiosco-edicola in viale Sacro Cuore;
- Che a seguito di atto del 28 aprile 1999, autenticato innanzi al dott. Vincenzo LACANNA –Notaio in Policoro al rep.n.48593 e registrato a Policoro l'1\1.5.1999 al n.22, serie 2^V, i signori CAPORUSSO Lucia e D'AMICO Gerardo effettuarono la “cessione d'azienda” in favore della sig.ra LOFRANCO Maria Bruna Caterina;
- Che detta cessione, come si evince dal suddetto atto comprende” tutti gli elementi mobili che arredano e corredano l'esercizio commerciale comprendenti il “chiosco per rivendita giornali”;
- Che con nota del 10.4.2017, acquisita al protocollo del Comune in data 21.4.2017 al n.5231, la sig.ra LOFRANCO Maria Bruna Caterina ha comunicato la volontà di concedere in comodato d'uso gratuito il suddetto chiosco, ormai inutilizzato da anni, per chiusura dell'attività commerciale che in esso si svolgeva;
- che con deliberazione di G.C. n.29 del 20.2.2019 si approvava la proposta di comodato e demandava al sottoscritto Responsabile del procedimento gli atti consequenziali;

RITENUTO, tramite il presente provvedimento, di dover “*determinare di contrarre*”, ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:

- il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
- la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale del-

l'Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata

- il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica all'arch. Giancarlo DE ANGELIS, con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte del geom. Rocco BREGLIA e successive proroghe;

D E T E R M I N A

- 1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di stabilire la stipula di un contratto di comodato d'uso con la signora LOFRANCO Maria Bruna Caterina, nata a Stigliano il 10.2.1968 e residente a Roma alla via Alatri n.107 per la gestione gratuita di un "chiosco" di proprietà della stessa esistente in viale Sacro Cuore di questo centro abitato, su un suolo adiacente la scuola media "Francesco Lomonaco.
- 3) Darsi atto che nessuna spesa graverà in dipendenza del suddetto contratto, salvo quelle di manutenzione ordinaria nel periodo di detenzione del bene.
- 4) di indicare a tale riguardo – ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (nonché ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267) – gli elementi utili all'affidamento, come di seguito specificato:
 - "oggetto del contratto" e "fine del contratto":
 - Comodato d'uso gratuito di un chiosco esistente in adiacenza della scuola media statale F.Lomonaco.
 - "importo del contratto":
 - Nessuno salvo le spese ordinarie di manutenzione;
 - "forma del contratto":
 - scrittura privata, mediante corrispondenza, da registrarsi solo in caso d'uso
 - "clausole essenziali del contratto":
 - come da allegato schema di contratto che con la presente si approva.
- 5) trasmettere copia di quest'atto agli Uffici ragioneria, segreteria, responsabile area tecnica, Tributi per quanto di competenza;
- 6) di dare atto che la presente determinazione: è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria e pubblicata alla sezione trasparenza del sito web del Comune.

Il Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica f.f.
f.to geom. Rocco BREGLIA

f.to L'ISTRUTTORE:MRD



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco

Lomonaco

CRON. N. 357 / 2019

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 28/02/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 28/02/2019



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**
f.to (Maurizio BARLETTA)

COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

OGGETTO:CONTRATTO, tra il COMUNE DI MONTALBANO JONICO e la sig.ra LOFRANCO Maria Bruna per
CESSIONE IN COMODATO D'USO DI BENE MOBILE.

L'anno duemiladiciannove, addì _____, del mese di _____ presso la
Sede Comunale di Montalbano Jonico, fra

1) il **COMUNE DI MONTALBANO JONICO**, che in seguito sarà chiamato Comune, codice fiscale
81001250778, rappresentanto dal geom.Rocco BREGLIA, nato il 1° agosto 1952 a Senise,responsabile area
tecnica f.f. , il quale dichiara di agire ed intervenire in quest'atto esclusivamente in nome,per conto e
nell'interesse dell'Ente che legalmente rappresenta nella precitata qualità,ai sensi dell'art. art.107 del T.U.E.L.
approvato con D. Lgs.del 18-8-2000 N°267;

2)LOFRANCO Maria Bruna Caterina, nata a Stigliano il 10.2.1968 e residente a Roma alla via Alatri n.107,
codice fiscale _____, in qualità di proprietaria;

PREMESSO:

Che con deliberazione di G.C. n°29 del 20.2.2019, esecutiva ai sensi di legge, si approvava la proposta di
comodato gratuito avanzata dalla sig.ra LOFRANCO Maria Bruna Caterina, tendente a cedere a questo
Comune la gestione del chiosco esistente in viale Sacro Cuore, su un suolo adiacente la scuola media
“Francesco Lomonaco” e si demandava al Responsabile del procedimento geom. Rocco BREGLIA, come
individuato dal Responsabile dell’Area Tecnica, l’adozione di ogni atto concessorio e conseguente al presente
provvedimento;

che con determinazione A.T. n.____ del _____ si è stabilito di contrarre ai fini della stipula dell’atto,
mediante scrittura privata, di comodato gratuito;

TUTTO CIO’ PREMESSO,

Tra le parti come sopra costituite, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1) La premessa al presente contratto è patto e ne costituisce parte integrante.

ARTICOLO 2) Il Comune di Montalbano Jonico, nella persona del Responsabile in premessa evidenziato, accetta con decorrenza dalla data di stipula del presente atto, dalla signora LOFRANCO Maria Bruna Caterina, in comodato d'uso gratuito, il bene mobile consistente in un "chiosco" sito in viale Sacro Cuore, su un suolo adiacente la scuola media "Francesco Lomonaco", di sua proprietà, per la durata di anni cinque, con riserva da parte della proprietaria, su richiesta motivata del Comune, di rinnovare il comodato per ulteriori anni, salvo che superiori motivi di interesse pubblico inducano il Comune a recedere anticipatamente dal contratto. Con apposito verbale sottoscritto tra le parti dopo la stipula del presente atto il Comodante consegna al Comodatario, che accetta, il bene come sopra descritto nello stato di fatto in cui si trova, affinché se ne serva gratuitamente per la durata concordata.--

ARTICOLO 3) Il Comune, nel periodo di gestione del chiosco, si assume ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che dall'uso del bene possa derivare allo stesso. Alla scadenza del periodo di comodato (ovvero in caso di minor durata quando il Comune lo restituirà) il bene dovrà essere riconsegnato nelle condizioni di consegna, fatto salvo il logorio dovuto all'uso. Le spese di gestione, eventuali allacci alle utenze pubbliche e quelle di pulizia sono a carico del Comune nel periodo di comodato.

ARTICOLO 4) Resta inteso che nel periodo di utilizzo della struttura da parte del Comune non sarà dovuta la TOSAP per il chiosco di che trattasi da parte del comodante. Eventuali pendenze nel pagamento di imposte e tasse per il periodo antecedente alla stipula del presente contratto saranno ad esclusivo carico della signor LOFRANCO Maria Bruna Caterina, la quale dovrà risponderne personalmente agli enti preposti, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità del Comune medesimo.

ARTICOLO 5) Nessuna altra spesa graverà a carico di questo Comune per l'utilizzo e gestione del chiosco oltre quelle espressamente previste nel presente CONTRATTO.

ARTICOLO 6) Il presente atto di cessione in comodato sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi art.3 della tariffa allegata al D.P.R. 26-4-1986 n°131 ed esente da bolli ai sensi dell'allegato B al D.P.R. 26-10-1972 N°642

ARTICOLO 7) Per la definizione di ogni controversia che possa insorgere in ordine al presente CONTRATTO, le parti convengono che il foro competente è quello di Matera.

ARTICOLO 8) Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si rimettono esclusivamente alle norme del capo XIV (articoli 1803/1812) del Codice Civile.

Del chè si è redatto il la presente contratto su n° ____ fogli oltre quanto scritto sulla presente e le firme che viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

-----IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA f.f.-----

-----IL PROPRIETARIO COMODANTE-----